

Documento di controllo e graduazione delle inadempienze dell'IM1853 – Mantenimento fascicolo aziendale e partita IVA attiva

1. Premessa e inquadramento

Il presente documento disciplina le modalità di controllo ex post e di graduazione delle inadempienze relative all'impegno 1853 Mantenimento fascicolo aziendale e partita IVA attiva, che comprende i seguenti elementi di controllo, da mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo quinquennale decorrente dal pagamento del saldo finale:

- mantenere la qualifica di "agricoltore attivo" (EC10362);
- mantenere un fascicolo aziendale e una partita IVA attivi (EC9186).

Con la nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, la definizione di "agricoltore attivo" è evoluta in "agricoltore in attività" come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, come attuato a livello nazionale dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e recepito dalla normativa applicativa AGEA.

2. Oggetto del controllo

Il controllo ex post è finalizzato a verificare:

- la sussistenza e il mantenimento della qualifica di agricoltore in attività nel periodo oggetto di controllo;
- la presenza e l'operatività amministrativa del fascicolo aziendale e della partita IVA nel periodo oggetto di controllo;
- la controllabilità del beneficiario e la riconducibilità dell'operazione al soggetto obbligato durante il quinquennio.

2 bis. Raccordo tra l'impegno IM1853 e gli elementi di controllo EC9186 ed EC10362 nelle verifiche ex post

La verifica può essere effettuata con riferimento ad una o più annualità comprese nel quinquennio e riguarda il periodo oggetto di controllo.

L'individuazione dell'annualità oggetto di controllo costituisce modalità operativa di verifica nell'ambito del periodo di stabilità e non deroga all'obbligo di mantenimento continuativo dell'impegno per l'intera durata quinquennale.

La valutazione istruttoria è riferita prioritariamente all'annualità controllata; resta ferma la considerazione di eventuali reiterazioni o caratteri di persistenza ai fini della valutazione della durata dell'inadempienza.

3. Definizioni operative

Ai fini dell'impegno IM1853 si adottano le seguenti definizioni operative:

“Agricoltore in attività” (EC10362) – status risultante dalle verifiche su basi dati/atti ufficiali competenti, secondo la disciplina vigente applicabile nel periodo controllato.

“Fascicolo aziendale attivo e aggiornato” (EC9186) – fascicolo esistente, riferibile al beneficiario, attivo/utilizzabile nei sistemi informativi e aggiornato quanto necessario a garantire la controllabilità (coerenza minima di elementi essenziali).

“Partita IVA attiva” (EC9186) – posizione IVA non cessata/chiusa e idonea a garantire la riconducibilità del beneficiario all'attività dichiarata ai fini dell'intervento.

“Annualità controllata” – anno/periodo del quinquennio selezionato per il controllo ex post; la valutazione GED si riferisce primariamente a tale annualità, ferma la considerazione di reiterazioni ai fini della durata.

4. Modalità di verifica e fonti

La verifica del mantenimento degli status è effettuata mediante consultazione delle **banche dati ufficiali competenti**, in particolare:

- sistemi informativi agricoli (SIAN o sistemi regionali equivalenti) per la verifica dello stato del fascicolo aziendale;
- base dati dell'Agenzia delle Entrate, per la verifica dello stato della partita IVA;
- banche dati AGEA e/o regionali per l'accertamento della qualifica di agricoltore in attività.

Il mantenimento degli status è accertato tramite riscontri d'ufficio ed eventuali evidenze idonee, databili e riferibili al periodo oggetto di controllo, quali estrazioni o attestazioni di sistema, schermate datate, visure o tracciate amministrative e comunicazioni ufficiali. A titolo esemplificativo:

- estrazioni/screenshot o attestazioni di sistema relativi al fascicolo aziendale (stato, ultimo aggiornamento/validazione, elementi essenziali);
- visure/attestazioni o riscontri amministrativi sulla partita IVA attiva;
- attestazioni/riscontri istituzionali dello status di agricoltore in attività nel periodo controllato;
- eventuali comunicazioni o provvedimenti che giustifichino variazioni intervenute (es. subentro, trasformazioni societarie) e la continuità degli obblighi.

L'assenza di evidenze idonee a dimostrare il mantenimento degli status nel periodo oggetto di controllo comporta la qualificazione della condizione come non dimostrata ai fini della valutazione dell'inadempienza; qualora tale assenza non consenta di ricostruire in modo attendibile la permanenza dell'obbligo nel periodo di stabilità, la fattispecie è valutata come perdita sostanziale dell'impegno.

4.1. Contraddittorio e integrazione istruttoria

In sede di controllo ex post, qualora emergano carenze documentali o disallineamenti informativi potenzialmente sanabili, è attivato il contraddittorio procedimentale richiedendo al beneficiario chiarimenti e/o integrazioni entro il termine assegnato e comunque non superiore a giorni 30.

Se, all'esito del contraddittorio, risulta dimostrato il mantenimento dello status nell'annualità controllata, il rilievo è archiviato; diversamente, la valutazione dell'inadempienza è effettuata secondo i criteri GED o, nei casi di perdita sostanziale, secondo la disciplina della stabilità ex post (100/80/60/40/20), applicando altresì la regola della ripetizione/raddoppio ove ricorrente.

5. Griglia di valutazione dell'inadempienza (applicazione GED)

Le inadempienze non riconducibili a perdita sostanziale dell'impegno sono valutate applicando i criteri di gravità, entità e durata (GED), in coerenza con i principi di proporzionalità e gradualità. La valutazione è effettuata con riferimento all'annualità oggetto di controllo.

5.1 Criterio di Gravità

Incidenza del mancato mantenimento degli status (agricoltore attività e/o fascicolo/P.IVA) sull'oggetto sostanziale dell'impegno IM1853.

Bassa (1)	La violazione ha incidenza trascurabile sull'oggetto sostanziale dell'impegno IM1853, risultando limitata a profili formali o documentali. Lo status sostanziale del beneficiario non è messo in discussione e l'adempimento risulta pienamente recuperabile nel periodo controllato. <i>Esempi indicativi:</i> – disallineamenti informativi o formali; – aggiornamenti del fascicolo aziendale recuperabili senza effetti sull'identità o sulla controllabilità del beneficiario.
Media (3)	La violazione ha incidenza significativa ma non determinante sull'oggetto sostanziale dell'impegno, incidendo sulla corretta attuazione o verificabilità dell'obbligo nell'annualità controllata. La finalità dell'impegno IM1853 risulta temporaneamente indebolita, ma non snaturata, e lo status può essere ricostruito o ripristinato senza evidenza di perdita strutturale. <i>Esempi indicativi:</i> – perdita temporanea dello status nell'annualità controllata, con successivo ripristino; – carenze che incidono sulla controllabilità, senza precluderla in modo definitivo.

Alta (5)	La violazione ha incidenza elevata sull'oggetto sostanziale dell'impegno, compromettendo in modo rilevante la finalità dell'obbligo IM1853 nell'annualità oggetto di controllo, senza tuttavia determinare automaticamente la perdita sostanziale e irreversibile del vincolo ex post. Rientrano in tale livello le situazioni in cui, nel periodo controllato, lo status richiesto risulta non dimostrato o fortemente compromesso, ma permane una possibile ricostruzione della continuità dell'impegno, ferma restando la valutazione istruttoria circa l'eventuale riconducibilità della fattispecie alla disciplina della stabilità ex post. <i>Esempi indicativi:</i> – mancata dimostrazione dello status nell'annualità controllata, con evidenze parziali o contraddittorie; – perdita temporanea dello status con effetti rilevanti sull'obiettivo dell'impegno, ma non strutturali.
----------	--

5.2 Criterio di Entità

Ampiezza della violazione rispetto agli elementi costitutivi dell'impegno (EC10362 e/o EC9186).

Bassa (1)	La violazione riguarda un profilo marginale o accessorio di uno solo degli elementi costitutivi dell'impegno, senza incidere sugli elementi essenziali necessari a garantire la riconducibilità del beneficiario, la controllabilità dell'operazione e la permanenza sostanziale dell'obbligo. <i>Esempi indicativi:</i> – aggiornamenti del fascicolo aziendale non essenziali ai fini della controllabilità; – disallineamenti formali che non compromettono l'identificazione del beneficiario né la tracciabilità amministrativa
Media (3)	La violazione coinvolge uno o più elementi essenziali dell'impegno IM1853, in modo parziale, incidendo sulla controllabilità o sulla chiarezza della permanenza dell'obbligo, senza tuttavia determinare la perdita totale o strutturale dello status richiesto. La fattispecie ricorre quando l'elemento risulta presente ma incompleto, incoerente o temporaneamente non allineato, e la riconducibilità del beneficiario all'operazione risulta dubbia ma ricostruibile. <i>Esempi indicativi:</i> – incongruenze su elementi essenziali del fascicolo aziendale che richiedono integrazione istruttoria; – criticità relative alla partita IVA che non ne determinano la cessazione o chiusura, ma rendono necessaria una verifica supplementare ai fini della tracciabilità.

Alta (5)	La violazione coinvolge più elementi essenziali dell'impegno IM1853 ovvero un elemento essenziale in modo tale da incidere in maniera rilevante sull'assetto complessivo dell'impegno, senza tuttavia determinare, nell'annualità controllata, la perdita sostanziale e irreversibile dell'obbligo. Rientrano in tale livello le situazioni in cui l'impegno risulta fortemente compromesso, ma permane una residua possibilità di ricostruzione della continuità dell'obbligo, ferma restando la valutazione istruttoria circa l'eventuale riconducibilità della fattispecie alla disciplina della stabilità ex post. <i>Esempi indicativi:</i> – contestuale presenza di gravi criticità sul fascicolo aziendale e sulla partita IVA, senza evidenza di cessazione definitiva; – perdita temporanea dello status di agricoltore in attività nell'annualità controllata, successivamente ripristinata, in assenza di elementi che configurino l'interruzione strutturale del vincolo.
----------	--

5.3 Criterio di Durata

Carattere temporale della carenza in relazione all'annualità oggetto del controllo e, valutata in termini di durata della non conformità nel tempo, senza sovrapposizione con le fattispecie di interruzione del vincolo ex post.

Bassa (1)	La carenza è episodica, occasionale o di breve durata, limitata a una parte marginale dell'annualità controllata, senza effetti protratti e con possibilità di rimozione mediante mezzi ragionevoli nel periodo oggetto di verifica. La continuità dell'impegno non risulta compromessa. <i>Esempi indicativi:</i> – disallineamenti temporanei risolti in tempi brevi; – omissioni o carenze limitate nel tempo.
Media (3)	La carenza si protrae per una parte significativa dell'annualità controllata, oppure si manifesta in modo ricorrente nel corso della stessa annualità, pur con interruzioni o fasi di regolarità. La violazione incide sulla continuità dell'obbligo, senza però esaurire o annullare l'impegno nell'annualità considerata. <i>Esempi indicativi:</i> – non conformità presente per più mesi dell'annualità; – alternanza di periodi di regolarità e irregolarità.

Alta (5)	La carenza presenta una persistenza temporalmente rilevante nell'annualità controllata, tale da ridurre in modo marcato il periodo di effettivo rispetto dell'impegno, senza tuttavia configurare la mancata osservanza dell'obbligo per l'intera annualità né una reiterazione pluriennale piena. Rientrano in tale livello esclusivamente le situazioni in cui la violazione si estende per la maggior parte dell'annualità controllata, ma permane un residuo periodo di conformità idoneo a escludere la qualificazione della fattispecie come interruzione del vincolo ex post.
----------	--

6. Calcolo della riduzione

La riduzione è determinata come media aritmetica dei tre criteri:

$$(G + E + D) / 3$$

$1,00 \leq x < 3,00 \rightarrow$ riduzione 3%;

$3,00 \leq x < 4,00 \rightarrow$ riduzione 5%;

$x \geq 4,00 \rightarrow$ riduzione 10%.

La riduzione è applicata esclusivamente all'importo complessivamente ammesso per tutte le domande di pagamento presentate a valere sull'operazione.

7. Esclusione

L'esclusione dall'aiuto è applicabile esclusivamente nei casi in cui ricorrano congiuntamente:

- Gravità = 5;
- Entità = 5;
- Durata = 5.

Tale fattispecie configura l'assenza totale e strutturale dell'oggetto dell'impegno IM1853, con conseguente recupero degli importi già erogati.

La qualificazione dell'inadempienza come grave rileva esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina della ripetizione prevista dalle Disposizioni regionali. Le fattispecie di perdita sostanziale restano disciplinate dal paragrafo 8.

8. Perdita sostanziale e interruzione della stabilità ex post – recupero proporzionale

Quando l'accertamento riguarda la perdita o l'assenza sostanziale di una condizione costitutiva dell'impegno IM1853, quali:

- mancato possesso della qualifica di agricoltore in attività nel periodo controllato; e/o

- P.IVA cessata/chiusa; e/o
- fascicolo inattivo/inesistente/non utilizzabile in modo sostanziale;

e, in generale, ogniqualvolta la condizione richiesta dall'impegno risulti non mantenuta in modo sostanziale nel periodo vincolativo.

La fattispecie è trattata come interruzione del vincolo ex post e rientra nell'ambito della disciplina sulla stabilità dell'operazione.

In tali casi non si applica la graduazione GED, ma esclusivamente il recupero proporzionale del sostegno secondo la seguente tabella:

Anno del quinquennio in cui è rilevata l'interruzione	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Percentuale di recupero	100%	80%	60%	40%	20%

Nei casi di perdita sostanziale di cui al presente paragrafo, non si applica la graduazione GED, ma esclusivamente il recupero proporzionale secondo la tabella stabilità di cui sopra.

Regole operative:

- Se l'evento di perdita si colloca tra annualità, si considera l'annualità in cui l'interruzione è accertata nel controllo, con motivazione nel verbale/istruttoria.
- Se nel medesimo periodo risultano violate più condizioni (agricoltore in attività + P.IVA/fascicolo), si applica un solo recupero sul medesimo montante, senza duplicazioni.